

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra

[REDACTED]

OPPONENTE

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

e

[REDACTED]

OPPOSTO

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il condominio [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4813 del 22.3.2022 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare al condominio [REDACTED] l'importo di *euro 9.454,15* – oltre interessi e spese – a titolo di somme indebitamente accreditate negli anni 2017 e 2018 in suo favore dall'ex amministratore che all'epoca gestiva entrambi i condomini.

Il condominio opponente – a sostegno – ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il condominio opposto avrebbe dovuto preventivamente azionare il credito nei confronti dell'ex amministratore comune – [REDACTED] – quale mandatario responsabile contrattualmente dei pagamenti indebiti (e solo eventualmente ed in via residuale – ex art. 2041 cod. civ. – nei confronti dell'opponente).

Ha inoltre contestato – nel merito – la sussistenza del credito in quanto incerto e non supportato dalla necessaria documentazione contabile.

Ha quindi concluso per la revoca del decreto.

Il [REDACTED] opposto – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendo – in via preliminare – la concessione della provvisoria esecuzione e – nel merito – il rigetto dell'opposizione.

Ha poi chiesto – in via subordinata – la condanna del condominio opponente ex art. 2033 cod. civ. alla restituzione quantomeno dell'importo di *euro 4.200,00* – oltre interessi legali a decorrere da ciascun versamento sino al saldo – indebitamente accreditato dall'ex amministratore sul conto corrente di tale condominio a mezzo di tre bonifici bancari provenienti dal conto del condominio opposto.

E' stata rigettata – con ordinanza del 23.11.2020 – l'istanza ex art. 648 c.p.c..

Sono state quindi depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.3.2024.

Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.

L'opposizione merita parziale accoglimento.

Deve essere infatti rilevato – quanto alla componente del credito afferente a pagamenti effettuati a favore di terzi soggetti [REDACTED]

e la stessa [REDACTED] per un importo complessivo pari ad *euro 5.254,15* – il difetto di legittimazione passiva del condominio opposto.

L'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. doveva essere infatti azionata – con riguardo a tale importo – *nei confronti degli effettivi destinatari dei pagamenti* (cfr. Cass. 29476/2020 su fattispecie analoga), rimanendo ovviamente impregiudicata l'autonoma azione di responsabilità contrattuale nei confronti dell'ex amministratore in ragione dell'utilizzo promiscuo di conti corrente riferiti ad enti diversi.

Ne discende – per tale ragione – la revoca del decreto opposto.

Deve a questo punto valutarsi la richiesta subordinata volta alla condanna dell'opponente quantomeno alla restituzione dell'importo di *euro 4.200,00* percepito direttamente da quest'ultimo a mezzo di tre bonifici bancari in data 27.6.2017, 15.1.2018 e 3.7.2018 provenienti dal conto corrente del condominio opposto (cfr. all. 5 comparsa di costituzione e risposta).

Tale richiesta appare pienamente ammissibile in quanto si tratta – in realtà – di una semplice *modifica in senso riduttivo* della maggior pretesa azionata in sede monitoria.

La Suprema Corte ha peraltro ripetutamente chiarito che “*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui*

l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. 9633/2022; nello stesso senso, Cass. 27183/2023 e Cass. 32933/2023).

Tale pretesa – nel merito – è fondata.

Il condominio opposto ha infatti assolto l'onere probatorio richiesto per l'azione ex art. 2033 cod. civ. allegando i tre bonifici privi di causale (in data 27.6.2024 di euro 3.000,00, 15.1.2018 di euro 900,00 e 3.7.2018 di euro 300,00) disposti dall'ex amministratore [REDACTED] dal conto corrente del condominio opposto in favore del [REDACTED] oppONENTE (“*Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi*”, mentre “*è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento*”: cfr. tra le altre Cass. 30713/2018 e 14428/2021).

Il [REDACTED] oppONENTE – sul punto – ha omesso ogni specifica difesa e deve essere pertanto condannato alla restituzione in favore del condominio opposto della somma di euro 4.200,00, oltre interessi legali decorrenti ex art. 2033 dal giorno della

domanda giudiziale (ovvero dal deposito della comparsa di costituzione in questo giudizio contenente la relativa richiesta, non essendo stata dedotta – e comunque provata – una mala fede *dell'accipiens* tale da legittimare un'anteriore decorrenza dalla data dei pagamenti).

L'esito finale del giudizio di merito induce a compensare per una metà le spese processuali ed a condannare l'opponente al rimborso della parte residua in favore dell'opposto (comportando la fondatezza seppur non integrale della pretesa azionata in sede monitoria – in ogni caso – la soccombenza comunque del condominio opponente “*non potendosi ravvisare nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi* (cfr. Cass., sez. un., 31.10.2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. 4860/2024).

P.Q.M.

in parziale accoglimento dell'opposizione,

revoca il decreto ingiuntivo;

condanna il condominio opponente alla restituzione di *euro 4.200,00* in favore del condominio opposto, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale; compensa per una metà le spese processuali – liquidate nell'intero in *euro 2.500,00* per compensi, oltre rimborso forfetario del *15%*, *Iva* e *Cassa* come per legge – e condanna il [REDACTED] opponente al rimborso della residua metà in favore del condominio opposto.

18.6.2024.